

20.12.2024

atto in esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017

STATUTO

The game never ends ETS

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile nonché del D.L. 117/2017 l'Associazione denominata:

<<The game never ends ETS>> con sede nel Comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

La variazione di sede legale all'interno del Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. E' facoltà dell'Associazione stabilire sedi secondarie e uffici operativi in Italia o all'estero per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione nel Registro unico del terzo settore e sia decorso il termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.lgs 117/2017.

ART. 2

(Oggetto e finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni servizi e produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta alle persone con disabilità e dei loro familiari, quali categorie di soggetti particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017 ed in particolare quelle aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'associazione si occupa della preparazione atletica, della partecipazione a competizioni degli atleti disabili, offrendo loro la possibilità di crescere sportivamente in un ambiente salutare e vitale e promuovendo tutte le attività sportive che favoriscono il benessere fisico e psicologico delle persone con disabilità.

Al fine di ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e di difficoltà economiche delle persone con disabilità, l'Associazione si fa carico di tutte le spese per la preparazione atletica, comprensive dell'acquisto delle attrezzature necessarie e delle spese necessarie per la partecipazione alle competizioni.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alla attività di interesse generale, secondo i limiti previsti dall'art. 6 comma 1 del D.lgs 117/2017 e la normativa vigente in materia, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, tra cui in particolare:

- organizzazione di eventi culturali e ricreativi gratuiti e/o a pagamento, nonché di convegni, corsi, gare, viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;
- commercio, nelle forme previste dalla legge, di articoli ed attrezzature sportive, di svago ed abbigliamento sportivo aventi finalità promozionali del proprio scopo istituzionale;
- attività editoriale mirata con pubblicazione di periodici e riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo individuerà le attività secondarie e strumentali ritenute utili per il raggiungimento delle finalità statutarie e dovrà documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività eventualmente svolte nei documenti di bilancio dell'esercizio.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività direttamente oppure tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

ART. 3

(Associati)

Sono membri dell'Associazione le persone fisiche che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa applicata, sono ammesse a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- associati ordinari i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- associati volontari i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- associati sostenitori i quali oltre a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- associati benemeriti che non versano alcuna quota di iscrizione e sono nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4

(Ammissione degli associati)

Ogni persona fisica che intenda far parte dell'Associazione quale associato deve presentare domanda scritta di ammissione al consiglio direttivo che è l'organo competente a deliberare in merito. Il richiedente nella propria domanda di ammissione dovrà specificare

le proprie generalità, impegnarsi in caso di ammissione a versare la quota associativa ed osservare lo statuto, il regolamento e la normativa applicabile all'Associazione.

Il Consiglio direttivo dovrà deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, nonché a proporsi quale candidato per ricoprire una carica negli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 6

(Recesso, esclusione morte dell'associato)

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associazione. In nessun caso la qualifica di socio può essere trasmessa a terzi per atto tra vivi o mortis causa.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e anche senza motivazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Sono motivi di esclusione la morosità, il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari e ogni comportamento contrario allo scopo associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio con delibera motivata e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Sia il recesso che l'esclusione non estinguono in capo all'associato che recede gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione. In particolare l'associato receduto o escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio in cui viene effettuato il recesso o l'esclusione.

ART. 7

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito. Per le cariche sociali non spetta pertanto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'attività.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ed ogni associato ha diritto ad un voto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto a mezzo posta, e-mail o fax da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 9

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria si deve riunire almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo entro il 30 aprile oppure entro il maggior termine previsto dall'art. 16 del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria deve inoltre:

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su richiesta dell'interessato sul diniego del Consiglio direttivo all'ammissione all'Associazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Validità Assemblee)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza o impedimento dal consigliere più anziano.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida, a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per l'Assemblea straordinaria che deve deliberare in merito alla modifica dello statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che deve deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio video attraverso comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso devono essere garantiti i diritti di partecipazione ed identificazione degli intervenuti, di votazione degli argomenti all'ordine del giorno, di partecipazione alla discussione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato dall'Assemblea e sottoscritto dal presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

È composto da numero di 7 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche che hanno la qualifica di associato.

Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per numero illimitato di mandati.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniquale volta questo lo ritenga opportuno e la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e di ogni riunione è redatto verbale da un segretario nominato dal Consiglio stesso all'inizio dell'adunanza.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo.

ART. 12

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci sia ordinaria sia straordinaria ed il Consiglio direttivo.

In caso di impedimento o mancanza del Presidente tutte le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo costituito da un controllore unico verrà nominato dall'Assemblea nei casi obbligatori previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. Il controllore unico rimarrà in carica per tre esercizi e sarà rieleggibile. Il controllore dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e sullo statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8.06.2001 n. 231 qualora applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione e sul suo concreto funzionamento e sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte dall'ente.
- svolge ogni altra attività di controllo demandata dalla legge.

L'organo di controllo dovrà esercitare anche le funzioni di revisore legale quando ciò sia prescritto dalla legge e dovrà essere scelto in questo caso tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART. 14

(Patrimonio e entrate)

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa e si incrementa per tutte le entrate quali beni mobili, immobili, lasciti, donazioni o trasferimenti destinati specificatamente ad incrementare il patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative iniziali e annuali il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo;
- b) contributi degli associati e di terzi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Finanziamenti di terzi)

L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati da società, banche o finanziarie con diritto alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ART. 16
(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio d'esercizio dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale oppure qualora particolari esigenze lo richiedano entro il 30 giugno dello stesso anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone anche il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre alla successiva assemblea che approva il bilancio d'esercizio.

ART. 17
(Libri dell'Associazione)

Oltre ai libri prescritti dalla normativa applicabile l'Associazione tiene:

- il libro degli associati
- il libro dei volontari se presenti
- il libro verbali delle assemblee degli associati
- il libro verbali del Consiglio direttivo
- il libro dell'organo di controllo se nominato.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e fatta salva

ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, la cui individuazione è demandata al Consiglio direttivo.

ART. 19
(Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa essere oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un organismo di mediazione accreditato scelto di comune accordo tra parti contendenti. Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso e di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Belluno.

ART. 20
(Foro competente)

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà da luogo, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Belluno.

ART. 21
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i., ove incompatibili, le norme del Codice civile.

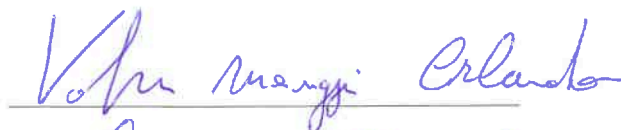
ART. 22
(Norma transitoria)

L'efficacia del presente statuto è differita alla iscrizione dell'Associazione nel Registro unico del Terzo settore e alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore. Allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime delle ONLUS, ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del terzo settore.

Cortina d'Ampezzo, li 20.12.2024

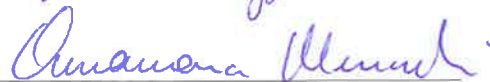
FIRMATO:

VOLPE MARUGGI ORLANDO (Presidente)



MENARDI ANNAMARIA

(segretario verbalizzante)



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBL UT BELLUNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 28
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/01/2025 REGISTRATO IL 14/01/2025
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000028

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93055030253 THE GAME NEVER ENDS ONLUS
ID. TELEMATICO: T5H25L000028000BB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93055030253

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT.2025/2084



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BELLUNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: BELLUNO

Registrazione di Atto Privato

Il 14/01/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5H, serie 3, numero 28

data di stipula: 13/01/2025

ident.vo telematico: T5H25L000028000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93055030253

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93055030253				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: